

STATUTO DELLA PIA ASSOCIAZIONE SACERDOTALE  
"GESU' DIVINO OPERAIO"

DENOMINAZIONE

- Art. 1 - La Pia Associazione Sacerdotale "GESU' DIVINO OPERAIO" è una Società Sacerdotale di vita comune eretta a norma dei can. 673 ss. dal Vescovo di ..... che ne è primo responsabile e Presidente (o Moderatore).

FINE E NATURA

- Art. 2 - Il fine essenziale dell'Associazione è onorare Gesù Divino Operaio imitando la sua vita di preghiera e lavoro, in conformità al motto benedettino "ORA ET LABORA".
- Art. 3 - L'Associazione desidera come proprio fine speciale rendere presente Cristo nel mondo operaio, mediante l'evangelizzazione e la promozione umana dei lavoratori e degli ambienti popolari soprattutto nelle periferie urbane.
- L'Associazione desidera che il proprio fine speciale di apostolato trovi rispondenza anche nei territori di missione.

SPIRITUALITA'

- Art. 4 - La spiritualità dell'Associazione consiste nel valorizzare e santificare il lavoro in generale e anche il lavoro manuale.
- Perciò la spiritualità dell'Associazione pur impegnando i suoi membri a svolgere soprattutto attività pastorale propria di Sacerdoti, li fa accostare con amore e partecipazione al mistero di Gesù che lavora con le sue mani a Nazareth. Per quanto è possibile cercano quindi di lavorare essi stessi anche con le proprie mani, in forme subordinate al loro ministero. In tal modo essi si conformano alla tradizione benedettina "Ora et Labora".
- La spiritualità dell'Associazione, poi, impegna i membri a curare da un punto di vista cristiano l'approfondimento sia teorico che pratico dei problemi inerenti il lavoro in quanto fonte di rapporti sociali, affinché vi regnino la giustizia e la carità.

- Art. 5 - Come speciale Patrono l'Associazione elegge S. Giuseppe che fu padre putativo e maestro nel lavoro a Cristo Divino Operaio.

MEMBRI

- Art. 6 - Sono membri della Pia Associazione Sacerdotale G.D.O. i sacerdoti, chierici e laici che si consacrano a Dio, mediante le promesse di Povertà, Castità e Obbedienza, e vivono ordinariamente nelle case dell'Associazione o nelle opere ad essa affidate.
- Art. 7 - Sono "AMICI" dell'Associazione G.D.O. coloro che, pur non emettendo le Promesse e pur non impegnandosi nella vita comune, condividono il fine dell'Associazione, vivendone lo spirito nelle più diverse forme di vita e mantengono un contatto regolare con l'Associazione.

### AMMISSIONE

- Art. 8 - Sono considerati membri Aspiranti coloro che, desiderando vivere nell'Associazione si preparano nel periodo di formazione ad emettere le Promesse.
- Art. 9 - Al periodo di formazione è ammesso chi, mossa da retta intenzione, sia capace di assumere gli obblighi e di partecipare allo spirito dell'Associazione.  
L'Aspirante è ammesso al periodo di formazione dal Direttore Generale sentito il parere del suo Consiglio e d'intesa col Vescovo Presidente e coll'Ordinario locale.
- Art.10 - Possono essere ammessi al periodo di formazione sia le vocazioni adulte al sacerdozio, sia i sacerdoti, sia i laici.

### INCORPORAZIONE

- Art.11 - L'emissione delle Promesse di Castità, di Povertà e di Obbedienza incorpora all'Associazione, stabilisce il vincolo mutuo fra essa e ciascuno dei membri, imponendo loro il dovere di perseverare nell'Associazione fino allo scadere del vincolo e di osservare fedelmente gli Statuti.
- Art.12 - Le Promesse hanno valore di voto privato a norma dei can.1308, par.1 e 679, par.1.  
Le Promesse sono emesse ogni anno al termine degli Esercizi Spirituali o in occasione della festa del Patrono.
- Art.13 - Spetta al Presidente su proposta del Direttore Generale e con il voto deliberativo del suo Consiglio, consentire che l'Aspirante emetta le Promesse, al termine del periodo di formazione.
- Art.14 - Per l'emissione delle Promesse viene usata la seguente formula:  
"Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io N.N., alla presenza della Trinità Santissima, assistito dalla Vergine Maria, faccio (rinnovo) le Promesse di Castità, Povertà e Obbedienza, per la durata di un anno, secondo gli Statuti della PIA ASSOCIAZIONE SACERDOTALE DI GESU' DIVINO OPERAIO: prometto di essere fedele a questi miei impegni, affinché sia santificata la presenza di Gesù Divino Operaio in me, nei miei fratelli e nel mondo del lavoro".
- Art.15 - La emissione delle Promesse e la loro rinnovazione vengono ordinariamente ricevute durante la Santa Messa dal Direttore Generale o da un suo delegato.
- Art.16 - La formula di cui all'art.14, scritta, datata e firmata da colui che ha emesso le Promesse, e controfirmata da colui che le ha ricevute e da un testimone, viene registrata e diligentemente conservata nell'Archivio Centrale.

### OPERE E APOSTOLATO

- Art.17 - Nessuna opera di apostolato è preclusa ai Membri dell'Associazione; devono però aver sempre presente il fine specifico della loro vocazione, il promuovere cioè l'evangelizzazione e la promozione del mondo del lavoro.

- Art.18 - L'Associazione dispone di case proprie necessarie alla sua vita interna ed è disponibile a gestire Opere parrocchiali e diocesane secondo il desiderio del S.Padre e dei Vescovi.
- Art.19 - Nessuna Casa dell'Associazione può essere retta in una diocesi senza il permesso scritto dell'Ordinario del luogo.
- Art.20 - Per l'apostolato, in perfetta aderenza ai desideri e in canonica sottomissione agli Ordinari del luogo, si darà preferenza a quelle forme ritenute più efficaci a raggiungere il fine specifico dell'Associazione, come:
- a) Specializzazione nei problemi attinenti la questione sociale e operaia.
  - b) Aiuto all'Apóstolato dei laici nel mondo del Lavoro.
  - c) Parrocchie nelle periferie urbane, con particolare attenzione ai problemi catechetici-sociopastorali, derivanti dall'urbanizzazione, ispirandosi alle direttive degli ultimi documenti pontifici in particolare dell' "Octogesima adveniens".
  - d) Inserimento, come stimolo derivante dalla visione cristiana, nelle strutture dei servizi sociali (specialmente di quartiere).
  - e) Presenza missionaria in territori extranazionali, per la formazione cristiana delle classi operaie, e in particolare dei giovani operai.

#### ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

- Art.21 - La responsabilità canonica dell'Associazione ricade sul Vescovo che l'ha retta ne diventa a norma di diritto il Presidente. Subordinatamente a lui, e con funzioni vicarie, la conduzione e il coordinamento dell'Associazione è affidata al Direttore Generale, assistito e coadiuvato da quattro Consiglieri, che assieme a lui costituiscono il Consiglio Centrale.
- Art.22 - Il Direttore Generale durerà in carica tre anni e potrà essere successivamente rieletto.  
Nel caso che venga a mancare, per rinuncia o per decesso, il suo posto verrà occupato dal Primo Consigliere, cioè il Vicario.  
Il Direttore Generale viene eletto da tutti i membri effettivi dell'Associazione con una maggioranza qualificata, a norma di regolamento.
- Art.23 - Potrà essere eletto Direttore Generale chi avrà superato il trentacinquesimo anno di età e abbia emesso le Promesse. Dopo l'elezione dovrà essere confermato dal Vescovo Presidente dell'Associazione.
- Art.24 - Il Consiglio Centrale, oltreché dal Direttore, è costituito dal Vicario o Primo Consigliere, dal Segretario o Secondo Consigliere, dall'Amministratore o Terzo Consigliere, e dal Coordinatore agli Studi o Quarto Consigliere.  
Ogni Consigliere viene eletto a maggioranza assoluta con scrutini segreti e successivi. Ognuno di loro durerà in carica per un periodo di tre anni.

In caso di rinuncia o decesso di un Consigliere, il Consiglio Centrale sceglierà tra i membri chi sia in grado di poterlo sostituire fino al termine del mandato.

- Art.25 - Il Direttore Generale può sempre consultare il suo Consiglio. Deve richiederne il voto consultivo e deliberativo nei casi espressi dagli Statuti e dall'uso.
- Art.26 - Nell'Associazione il Direttore Generale, in comunione con il Vescovo, è per tutti il richiamo all'unità e diventa garante dell'integrale continuità dello Spirito dell'Associazione. Dovrà pertanto, per quanto da lui dipende, assicurarsi dell'ordinato sviluppo delle opere e della rispondenza personale di ciascun membro.
- Art.27 - Il Direttore Generale assume anche l'incarico di Rappresentante legale della Fondazione "OPERA GESU' DIVINO OPERAIO".

#### FAMIGLIE DIOCESANE o INTERDIOCESANE

- Art.28 - Le Famiglie Diocesane sono costituite dai Membri effettivi e dagli Aspiranti della Pia Associazione Sacerdotale G.D.O., che lavorano in una stessa Diocesi, purché raggiungano almeno il numero di cinque. In caso diverso potranno unirsi in Famiglia Interdiocesana secondo il criterio della contiguità.
- Art.29 - Il Direttore Generale, con il voto deliberativo del Consiglio, decide il costituirsi di Una Famiglia Diocesana o interdiocesana d'intesa cogli Ordinari del luogo.
- Art.30 - Il Direttore della Famiglia Diocesana viene eletto dai membri a maggioranza assoluta di voti. La sua nomina verrà confermata dal Consiglio Centrale e il nome dell'eletto sarà comunicato agli Ordinari interessati del luogo.
- Art.31 - Il Direttore Diocesano o interdiocesano dura in carica tre anni e può essere successivamente rieletto. Nel coordinamento della famiglia, quando il numero dei membri superi il numero di cinque, sarà coadiuvato da uno o più Fratelli dei quali uno assuma l'Amministrazione della cassa comune della Famiglia.

#### CASE DELL'ASSOCIAZIONE

- Art.32 - Ogni casa dell'Associazione con almeno tre membri effettivi avrà il suo Direttore, eletto a maggioranza assoluta dai membri della casa stessa.
- Art.33 - Le case di formazione saranno elette con voto deliberativo dal Direttore Generale e del suo Consiglio.  
Si farà tutto il possibile perché le Case di Formazione siano di proprietà dell'Associazione.
- Art.34 - I trasferimenti dei Sacerdoti da una Casa all'altra saranno proposti dal Direttore Generale, sentito il Consiglio e i Direttori delle famiglie interessate, ai rispettivi Ordinari, d'intesa e per conto del

Vescovo canonicamente responsabile dell'Associazione.

- Art.35 - Al sostentamento economico delle Case di Formazione e di studio concorrono: le offerte dei benefattori, eventuali contributi degli Aspiranti e degli "Amici" e contributi provenienti dalla cassa comune dell'Associazione.

#### FORMAZIONE

- Art.36 - La formazione apostolica, spirituale e culturale degli Aspiranti sarà regolata oltre che dalle norme della "Ratio Studiorum" della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, anche dalle disposizioni contenute nel regolamento.
- Art.37 - I Sacerdoti e i laici dell'Associazione, fedeli alla propria vocazione, sono portati a vivere il Mistero della grazia santificante e ad approfondirlo sempre più con la meditazione e con lo studio.  
Cercheranno conseguentemente di diffondere lo Spirito di Amore nel mondo del lavoro, portandovi un esempio cristiano di rispetto ed aiuto vicendevole.
- Art.38 - La preghiera dei membri dell'Associazione si ispirerà all'Amore del Padre Celeste, insegnatoci da Gesù; e come Gesù si è fatto offerta e sacrificio vivente per i fratelli, così i membri dell'Associazione offriranno se stessi e le proprie preghiere in comunione con tutta la Chiesa, per i fratelli viventi nel mondo del lavoro.

#### SUFFRAGI

- Art.39 - La carità divina, che fa dei membri dell'Associazione una famiglia terrena, dopo la morte rinsalda il legame mediante il ricordo e il suffragio.  
Alla morte di uno dei membri dell'Associazione, ogni Sacerdote applicherà una Santa Messa. Nella casa ove sarà avvenuto il decesso, sarà celebrata una santa Messa anche nel giorno Terzo, Settimo, Trigésimo e Anniversario.
- Art.40 - Saranno ricordati in forma speciale anche gli "Amici" e i parenti più stretti dei membri dell'Associazione.

#### ORDINAZIONI

- Art.41 - Le ordinazioni dei Chierici della Pia Associazione Sacerdotale di G.D.O. sono regolate dalle norme per i sacerdoti secolari e prevedono l'incardinazione nelle rispettive Diocesi su presentazione del Direttore Generale, ascoltato il suo Consiglio.

#### DIRETTIVE DI STUDIO

- Art.42 - Gli studi ecclesiastici dei membri dell'Associazione vengono compiuti o nei Seminari o nelle Università Ecclesiastiche, o negli Istituti specializzati per vocazioni adulte, cercando, per quanto possibile, di approfondire le tematiche teologiche filosofiche e sociologiche attinenti al mondo del lavoro. Aspiranti e membri dell'Associazione, pur frequentando tali corsi, normalmente convivono o nella casa di formazione o nelle Case dell'Associazione.

- Art.43 - Lo studio non é un lusso ma un dovere per chi deve utilizzare ogni mezzo per annunciare il mistero di Cristo al nostro tempo. Si cercherà di dedicare particolare attenzione all'approfondimento dei problemi concernenti al mondo del lavoro, di cui trattano gli articoli 17 e 20.
- Art.44 - Siano promossi e favoriti dai Direttori corsi di studio e di aggiornamento culturale e di pratica pastorale.  
Viene pure data facoltà ai membri di potersi ritirare nelle case dell'Associazione per compiere eventuali periodi di studio.

#### AMMINISTRAZIONE

- Art.45 - La PIA ASSOCIAZIONE SACERDOTALE di G.D.O., per la sua erezione canonica e, sotto la denominazione di Fondazione "Opera Gesù Divino Operaio", ha personalità giuridica e civile.
- Art.46 - Il Direttore Generale, in collaborazione con il suo Consiglio, provveda a che i beni, mobili e immobili, dell'Associazione, con il consenso dell'Ordinario o della Santa Sede, siano collocati in forma giuridicamente valida, sicura e fruttifera.  
Ogni Membro (Sacerdote e laico - Can.680) godrà le prestazioni previdenziali secondo le disposizioni vigenti per gli altri sacerdoti secolari con le eventuali forme integrative diocesane. L'associazione in più si fa carico, secondo le possibilità, di assicurare nelle sue Case una assistenza complementare.
- Art.47 - Prima di emettere le Promesse per la prima volta, ogni membro avrà cura di redigere il proprio testamento.  
Il testamento di ogni membro sarà poi conservato nell'Archivio centrale dell'Associazione in busta chiusa e sigillata.
- Art.48 - Le Promesse, nel seguente Statuto, consentono ai Sacerdoti di poter disporre dell'offerta quotidiana della S.Messa secondo le proprie necessità.

#### CONCLUSIONE

- Art.49 - Se un Membro vorrà continuare a vivere la vita comune dell'Associazione, rifiutandosi di emettere le Promesse o di inviare al Direttore Diocesano o interdiocesano la relazione annuale obbligatoria, in spirito di carità e con aiuto fraterno e con tutta la delicatezza cristiana del caso, il Direttore Diocesano o interdiocesano inviterà l'interessato a desistere dal suo atteggiamento. Se l'intervento del Direttore Diocesano o interdiocesano si dimostrerà inutile, sarà necessario che di tutta la questione venga messo al corrente il Direttore Generale e il suo Consiglio, che cercheranno di comportarsi verso questo Fratello membro con la stessa carità insegnataci dal Padre Celeste. Qualora poi ogni intervento si rivelasse inutile, l'interessato sarà considerato come decaduto per autoesclusione e ne sarà informato il suo Ordinario.